REGOLAMENTO (CEE) N. 2247/73 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 1973

relativo al controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 2236/73 (4), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 16,

considerando che, per conseguire la massima efficacia, occorre disporre che in ciascuno Stato membro il controllo dei v.q.p.r.d. venga affidato a uno o più organismi determinati e che si instauri una stretta collaborazione fra gli organismi dei diversi Stati membri e fra gli stessi e la Commissione ; che è necessario conferire a tali organismi determinati poteri nei confronti dei privati, affinché possano assolvere i compiti loro assegnati ;

considerando che, per armonizzare le esigenze del controllo dei v.q.p.r.d. con quelle della loro libera circolazione in tutta la Comunità, appare opportuno stabilire che la qualità di v.q.p.r.d. e il diritto di tali vini ad una denominazione specifica risultano, salvo prova contraria, dal documento di accompagnamento o, in sua mancanza, dai documenti commerciali ;

considerando che gli obblighi fatti agli Stati membri e ai privati a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 817/70 e del presente regolamento rendono necessaria la più ampia conoscenza possibile delle denominazioni dei v.q.p.r.d. ; che occorre pertanto che la Commissione provveda a far pubblicare nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* le denominazioni che le sono comunicate dagli Stati membri, fatta salva la questione della conformità delle disposizioni che le disciplinano con le disposizioni comunitarie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(4) GU n. L 229 del 17. 8. 1973, pag. 26.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più organismi incaricati del controllo dei v.q.p.r.d. che si trovano in circolazione nel suo territorio e ne comunica il nome agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Gli agenti abilitati dagli organismi di cui al paragrafo 1 :

— hanno accesso ai magazzini, ai locali commerciali, ai depositi e ai veicoli di chiunque detenga ai fini della vendita, ponga in circolazione a fini commerciali ovvero trasporti dei v.q.p.r.d. ;

— possono prendere visione della contabilità o di altri documenti e di ottenere tutte le informazioni utili per i controlli ;

— possono procedere al censimento ed effettuare prelievi di campioni dei v.q.p.r.d. detenuti, posti in vendita o trasportati.

3. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 2

1. Il documento di accompagnamento compilato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1769/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 930/73 (6), deve recare menzione della denominazione dei v.q.p.r.d. che accompagna.

2. Qualora il documento di accompagnamento non debba essere compilato conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 1769/72, la denominazione dei v.q.p.r.d. in causa deve figurare nei documenti commerciali.

3. La qualità dei v.q.p.r.d. è certificata, salvo prova contraria, dalla menzione del nome della regione determinata nei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.

(5) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 90 del 6. 4. 1973, pag. 23.

Articolo 3

1. Anteriormente al 15 agosto 1973 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le denominazioni dei v.q.p.r.d. prodotti nel proprio territorio esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna di esse.

Ciascuno Stato membro comunica senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri :

— le denominazioni dei v.q.p.r.d. prodotti nel proprio territorio e riconosciuti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, nonché le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna di esse,
— le modifiche delle disposizioni di cui al primo comma e al trattino precedente.

2. La Commissione provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* delle denominazioni dei v.q.p.r.d. che le sono comunicate a norma del paragrafo 1.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1311/73 della Commissione, del 16 maggio 1973, relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d. e alla loro identificazione nei documenti d'accompagnamento, è abrogato il 31 agosto 1973.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1973, fatto salvo l'articolo 3, che è applicabile fin dall'entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI